

CAMERA DEI DEPUTATI N. 987

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MERLO

Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 marzo 1955, n. 96, stabilisce « provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ».

All'articolo 4, con il primo comma si determina che « Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti ».

Con il quarto comma dello stesso articolo, si stabilisce originariamente che « Agli stessi impiegati, quando siano conosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie mansioni nella pubblica amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al congiungimento del settantesimo anno di età ».

Successivamente, con la legge 2 dicembre 1969, n. 997, il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 96 del 1955 fu sostituito dal seguente: « Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età se le disposizioni relative al loro stato giuri-

dico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni ».

Vi è, tuttavia, un elemento che si presenta insufficiente rispetto alla pari condizione dei perseguitati politici antifascisti o razziali. La legge n. 96 del 1955 stabilisce, infatti, che la normativa va applicata a coloro che erano impiegati pubblici « alla data di entrata in vigore » della legge medesima. La motivazione di questo limite temporale è di difficile comprensione. Un certo numero di perseguitati politici o razziali entrò nell'amministrazione pubblica successivamente a quella data, anche

per la difficoltà di entrarvi prima, proprio a causa della loro condizione di « oppositori » o di « diversi » di razza.

Di quel gruppo di perseguitati, allora giovani, rimangono in servizio poche persone, una decina, e di questi alcuni chiedono di poter rimanere in servizio fino al compimento degli anni previsti dal citato comma 4 dell'articolo 4, in modo da completare il periodo pensionistico. Non si tratta, in questo caso, di prevedere una nuova spesa a carico del bilancio dello Stato e degli enti previdenziali, ma solo di applicare una condizione normativa prevista dall'ordinamento anche per categorie diverse da quella dei perseguitati politici o razziali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, si applica anche ai dipendenti pubblici riconosciuti perseguitati politici o razziali, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005950